

dossier

XIX Legislatura

novembre 2023

LEGGE DI BILANCIO 2024

*Profili di interesse della
Commissione Affari costituzionali*

A.S. n. 926 (annesso e stati di previsione)



Senato
della Repubblica

SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 175/0/1



Camera
dei deputati

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - st_istituzioni@camera.it - ~~X~~ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge 200/0/1

Il presente dossier è articolato in due parti:

- la prima parte contiene schede di lettura delle disposizioni recate dalla I sezione del disegno di legge recante il bilancio integrato per il 2023/2025, di competenza della Commissione Affari costituzionali. Le schede sono tratte (aggiornate e con riadattamenti) dal *dossier* generale sul disegno di legge in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della II sezione del disegno di legge di bilancio.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

PREMESSA: LA DISCIPLINA DI BILANCIO (VIGENTE DAL 2016)

Dopo la riforma del 1978¹ che istituì nell'ordinamento contabile italiano la legge finanziaria, dopo la riforma del 2009² che la tramutò in legge di stabilità, una nuova riforma è intervenuta nel 2016³, a ridisegnare la disciplina di contabilità e finanza pubblica.

La sessione parlamentare di bilancio dell'ottobre-dicembre 2016 segnò la prima prova di questa nuova disciplina, connotata dalla unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento: la nuova legge di bilancio.

Essa è riferita ad un periodo triennale ed è articolata in due Sezioni.

La Sezione I può dirsi svolgere le funzioni di quello che era il disegno di legge di stabilità.

La Sezione II corrisponde, nella sostanza, al tradizionale disegno di legge di bilancio. Se ne discosta tuttavia perché, da meramente formale o comunque funzionalmente limitata, espositiva di fattori legislativi di spesa senza loro modifica, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti (sia di parte corrente sia di parte capitale) previsti a legislazione vigente. Integra pertanto, nelle sue poste contabili, gli effetti delle disposizioni della Sezione I.

In altri termini, la Sezione II (un tempo legge di bilancio) si fa legge sostanziale, modificativa delle disposizioni che compongono l'ordinamento.

Riepilogando: la Sezione I, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca (esclusivamente) le disposizioni in materia di entrata e di spesa tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento). La Sezione II, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitino di innovazioni normative.

Dall'integrazione in un unico documento di quel che era suddiviso in legge di bilancio e legge di stabilità, consegue che la decisione di bilancio verta sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come innanzi avveniva.

¹ Legge n. 468 del 1978 (la quale si ispirava al modello della *loi de finance* di derivazione francese), poi rivisitata dalla legge n. 362 del 1988, indi modificata dalla legge n. 208 del 1999.

² Legge n. 196 del 2009.

³ Legge n. 163 del 2016.

LA SEZIONE I

Qui di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per la Commissione Affari costituzionali del Senato.

Vale rammentare come, dopo la riforma del Regolamento del Senato del 2017, la generale competenza in materia di lavoro pubblico sia attribuita non più alla Commissione Affari costituzionali bensì alla Commissione Lavoro e previdenza sociale.

Articolo 39, commi 1-4 ed articolo 40 *(In materia sociale)*

Poiché involgono trasferimenti di risorse, in via diretta o mediata, alla Presidenza del Consiglio, possono qui ricordarsi i commi da 1 a 4 dell'articolo 39, relativi a varie misure in materia sociale, e l'articolo 40, relativo all'inclusione delle persone con disabilità.

In particolare, dell'**articolo 39** il **comma 1** istituisce un **Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga**, con una dotazione di **5 milioni** per ciascuno degli anni 2024-2026.

Tale dotazione è comprensiva delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze, innanzi confluite nelle risorse complessive del Fondo nazionale per le politiche sociali (la dotazione del quale non subisce riduzioni in ragione della nuova previsione).

Il **comma 2** prevede un **finanziamento permanente pari a 6 milioni dal 2024**, in favore del cosiddetto **reddito di libertà per le donne vittime di violenza**. Le risorse finanziarie – così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023 – sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Lo stanziamento è posto in forma di incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (Fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Gli stanziamenti precedenti per il cosiddetto reddito di libertà erano stati pari a: 3 milioni per il 2020; 2 milioni per il 2021; 7 milioni per il 2022; 1,85 milioni per il 2023.

Il **comma 3 riduce** (da 5 milioni) a **3 milioni annui** lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del **Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza**

(del quale si avvale l' Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza), nonché richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Si ricorda qui tale disposizione, in quanto le funzioni di competenza governativa concernenti l'Osservatorio e il Centro nazionali suddetti sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri (ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità).

Il **comma 4** autorizza la spesa di **1,25 milioni annui**, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'**analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia**.

L'**articolo 40** istituisce (all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri) il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, con una dotazione di 231,8 milioni annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che al contempo qui vengono abrogati (il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia).

Le risorse ricevono un **incremento pari a 85 milioni annui a decorrere dal 2026**.

L'utilizzo del fondo è disposto con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa.

Articolo 49, commi 6 e 7 *(In materia di obblighi anagrafici)*

L'**articolo 49** reca due commi – il comma 6 ed il comma 7 – relativi all'osservanza, e relativa sanzione, degli obblighi anagrafici.

Il **comma 6** eleva l'importo della **sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero**.

Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto).

Il **comma 7** prevede **per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione** al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, **elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano**. Nonché prevede che il Comune comunichi all'**Agenzia delle entrate**, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.

Più in dettaglio (per quanto concerne la previsione del comma 6): per l'inadempimento degli **obblighi anagrafici** – quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, recante l'"Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale" – la sanzione amministrativa 'piena' è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra **100 e 500 euro** (anziché tra 25,82 e 129,11 euro).

Al contempo si viene a prevedere – mediante siffatta novellazione all'articolo 11 della legge n. 1228 – una **riduzione della sanzione a un decimo del minimo** (dunque a 10 euro), **se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni**.

Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Per la **comunicazione della residenza** in caso di trasferimento **dall'estero**, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria il medesimo articolo 11 della legge n. 1228 (per un importo finora tra 51,65 e 258,23 euro).

L'obbligo di comunicazione in caso di trasferimento **all'estero** è invece posto dalla legge n. 470 del 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), all'articolo 6.

Anche per tal tipo di obbligo di comunicazione, la novella ora prevede un **aumento** della sanzione amministrativa pecuniaria, la quale diviene di importo **tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione**. Ed insieme prevede una **riduzione** della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione ai fini dell'ottemperanza agli obblighi anagrafici sia **effettuata con ritardo** non superiore a novanta giorni (a condizione, si è ricordato, che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza).

Siffatta specifica sanzione per la violazione degli obblighi dichiarati di residenza all'estero mira a contrastare – annota la relazione illustrativa – la condotta di chi mantiene illegittimamente l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere di benefici connessi.

Ancora, la novella disposizione prevede che l'autorità competente all'accertamento e irrogazione della sanzione sia il **Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore**. Tale Comune acquisisce al proprio bilancio la somma così conseguita.

Per il procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 ("Modifiche al sistema penale"), il cui capo I, com'è noto, concerne le sanzioni amministrative.

La **notifica** dell'accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, **a pena di decadenza**, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l'omissione dell'obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

Siffatte previsioni circa il profilo sanzionatorio amministrativo per il caso si sia contravvenuti agli obblighi posti dalla legge n. 1128 del 1954 e dalla legge n. 470 del 1988 (e dei loro regolamenti di attuazione: rispettivamente, d.P.R. n. 223 del 1989, come rivisitato dal d.P.R. n. 126 del 2015, e d.P.R. n. 323 del 1989), valgono beninteso **salvo che il fatto costituisca reato**.

Articolo 62, commi 1-3 e comma 9
(Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione)

Tali disposizioni incidono sull'attuale Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il quale viene ridenominato **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

Da un lato, se ne novella la fonte istitutiva (ossia l'articolo 1 della legge n. 198 del 2016); dall'altro, si autorizza il Governo ad adottare un **regolamento di delegificazione**, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione sul predetto Fondo dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione (individuati dal decreto legislativo n. 70 del 2017, per quanto concerne i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici).

Si viene a prevedere, tra l'altro, che specifico d.P.C.m. annualmente stabilisca, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

E si dettano criteri generali ai fini dell'adozione del regolamento di delegificazione.

Tra questi criteri, figurano: la previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'uniformità di qualità; ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni; previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso.

Con riferimento alle edizioni su carta, è posto un criterio di valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che abbiano subito incrementi in ragione di eventi eccezionali.

Articolo 65, comma 5
*(Fondo per il potenziamento e ammodernamento
di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di
Stato)*

Dell'articolo 65, il comma 5 istituisce un **Fondo** da ripartire per le necessità di **potenziamento ed ammodernamento** di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del **Ministero dell'interno, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato.**

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La sua dotazione è pari a:

20 milioni nel 2024;

40 milioni nel 2025;

50 milioni nel 2026;

60 milioni nel 2027;

60 milioni nel 2028;

40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il decreto-legge n. 133 del 2023 (all'articolo 11, commi 1 e 2) ha previsto risorse per Polizia di Stato e Vigili del fuoco, pari a 5 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Articolo 66
(In materia di immigrazione)

Il **comma 1** dispone il **rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l'immigrazione**, istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Tale Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati.

Esso è stato finanziato, all'atto dell'istituzione, per 46,8 milioni nel 2023 (così l'articolo 21, comma 1, del citato decreto-legge n. 145).

Ora se ne dispone l'ulteriore finanziamento, nella misura di:

190 milioni nel 2024;

290 milioni nel 2025;

200 milioni nel 2026.

La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

I **commi 2 e 3** concernono l'**Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)**.

In particolare, il **comma 2** autorizza la corresponsione di **un contributo di 1 milione, a decorrere dall'anno 2024**, in favore dell'Istituto, a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Questo, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'Istituto alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del Sistema sanitario nazionale, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il **comma 3** inserisce l'Istituto tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata (tipologie di ricerca sanitaria).

Articolo 70

(Fondo per la protezione temporanea delle persone dall'Ucraina)

Autorizza la spesa di **300 milioni per il 2023**, per la prosecuzione delle **attività connesse allo stato di emergenza** dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della **crisi ucraina**, per l'esigenza di assicurare **soccorso e assistenza**, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

La disposizione fa seguito all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, il quale ha recato medesima autorizzazione per l'anno 2023 (per 180 milioni). Per maggiori approfondimenti, si rinvia al *dossier* relativo a quel provvedimento.

Articoli 75-85

(Enti territoriali)

Questi articoli trattano di Regioni (articoli 75-78) e Comuni (articoli 79-85: quest'ultimo relativo anche ad aree interne ed aree territoriali svantaggiate). Prevale la competenza bilancistica, che esula dal vaglio della

Commissione Affari costituzionali. Se ne dà pertanto un solo sommario cenno.

L'**articolo 75, comma 1** determina (in attuazione dell'accordo del 16 ottobre 2023) gli importi da attribuire alla **Regione siciliana**, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla **spesa sanitaria** nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'**articolo 75, comma 2** determina (in attuazione dell'accordo del 25 settembre 2023) da attribuire alle **Province autonome di Trento e Bolzano** per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui **prodotti petroliferi ad uso riscaldamento**, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'**articolo 76** reca la **proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016**, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA.

L'**articolo 77** disciplina – "**nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale**" – la concessione di un contributo alle Regioni a statuto ordinario per il **ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021**, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo (con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure, elencate nella norma e da definire con l'accordo stesso). Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024, e deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo.

L'**articolo 78** assegna alle **Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti**, nel limite complessivo di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone altresì in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

L'**articolo 79** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **Fondo** con una dotazione di 50 milioni annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i **Comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio**, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, commi 2-8). Sono

interessati i Comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i Comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato.

Dal 2025 l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'**articolo 80** stanziava un contributo di 10 milioni annui, dal 2024 al 2038, **a favore dei Comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario**. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei Comuni beneficiari.

Essi possono deliberare un **incremento dell'addizionale comunale all'Irpef** non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8 per cento previsto in via generale) e un'**addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale** per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. In tal caso debbono adottare misure mirate all'incremento della riscossione delle proprie entrate.

L'**articolo 81** concerne la **messa in sicurezza del territorio**. I contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi vari di messa in sicurezza del territorio, si viene a prevedere siano per **tutti i livelli di progettazione** di lavori in generale, senza alcuna specificazione ulteriore. E si interviene sui contributi previsti per il periodo 2024-2031, onde incrementare di 100 milioni la destinazione per ciascuna annualità del periodo 2024-2026 (dunque si muta da 200 a 300 milioni annui), restando fermo il finanziamento previsto per ciascuna annualità del periodo 2027-2031 (pari a 200 milioni di euro annui).

L'**articolo 82** dispone **interventi per il Giubileo 2025**. Istituisce a tal fine un **Fondo** da ripartire di **parte corrente** con una dotazione pari a 75 milioni per il 2024, 305 milioni per il 2025, 8 milioni per il 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. Inoltre autorizza la spesa, per **interventi di conto capitale**, di 50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025, 100 milioni per il 2026.

Dispone, inoltre, la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle

località turistiche o città d'arte, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia.

Gli **articoli 83 e 84** traslano ad un novello **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi** risorse del **Fondo di solidarietà comunale**, il quale riceve corrispettiva rimodulazione, a decorrere dall'anno 2025.

Si tratta di intervento normativo disposto in attuazione della [Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023](#), recante monitoria sollecitazione al legislatore di rimuovere l'anomalia costituita all'interno del Fondo di solidarietà comunale di componenti perequative speciali (introdotte con le leggi n. 178 del 2020 e n. 234 del 2021), non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.

L'**articolo 85** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un **Fondo** con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei **Comuni** delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, che presentano parametri di **criticità sociale (commi 1 e 2)**.

Inoltre reca (al **comma 3**) disposizioni agevolative in materia di prestazione di **servizi di pagamento**, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di 'desertificazione', onde introdurre una **soglia per esentare i prestatori** di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno.

Ed incrementa, al **comma 4**, di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il **Fondo** per la valorizzazione e la promozione delle **aree territoriali svantaggiate confinanti** con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articoli 88, comma 3 *(Spending review)*

Riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa **degli stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.

La riduzione investe come gli altri Ministeri, così il **Ministero dell'interno**.

Questo il suo ammontare complessivo:

- **37,32 milioni per il 2024;**

- **41,88 milioni per il 2025;**

- **42,45 milioni per il 2026.**

La tabella contenuta nell'Allegato VI del disegno di legge dettaglia per ciascun Ministero, dunque anche per l'interno, le riduzioni operate con riferimento alle singole missioni e programmi.

TABELLE A e B

Il disegno di legge di bilancio inoltre reca – all'**articolo 86** – le autorizzazioni relative alle **Tabelle A e B**, recanti le complessive voci da includere, rispettivamente, nel **Fondo speciale di parte corrente o in conto capitale** per i singoli Ministeri.

Queste le poste riferite al **Ministero dell'interno**:

TABELLA A

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025
Bilancio a legislazione vigente	7,48	11,71	11,71
A.S. 926	28,89	57	48,67

Finalizzazioni:

- Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; [A.S. 787](#)).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

TABELLA B

(in milioni di euro)

	2023	2024	2025
Bilancio a legislazione vigente	20	20	20
A.S. 926	34	35	35

Finalizzazioni:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno ([A.C. 1458](#)).
- Interventi diversi.

STATI DI PREVISIONE E BILANCIO INTEGRATO: LA SEZIONE II

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza alcuni programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8)

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 6 missioni e 12 programmi. Questi ultimi rappresentano le unità di voto parlamentare.

Il disegno di legge autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese complessive in termini di **competenza** pari a:

30.617,8 milioni per il 2024;

29.891,8 milioni per il 2025;

29.458,4 milioni per il 2026.

Più in dettaglio, le spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2024-2026 si configurano in termini di *competenza* nel modo che segue:

Spese complessive del Ministero dell'interno per il triennio 2024-2026

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2023 (PREVISIONI)	PREVISIONI ASSESTATE 2023	PREVISIONI			
			DDL DI BILANCIO 2024	EFFETTI DDL BIL 2024/ BIL legisl. vig.	DDL DI BILANCIO 2025	DDL DI BILANCIO 2026
Spese correnti	25.723,1	26.672,7	25.905,2	313,3	25.679,3	25.479,1
Spese in c/capitale	5.185,3	5.209	4.691	- 107	4.928,8	3.955,3
Rimborso passività finanziarie	20,4	20,4	21,5	---	22,7	23,9
SPESE COMPLESSIVE	30.928,8	31.902,2	30.617,8	206,3	29.891,8	29.458,4

Le spese *finali* - date dalla somma di spese correnti e spese in conto capitale - sono determinate in competenza in 30.596,3 milioni.

Esse ammontano a circa il 3,45 per cento del corrispettivo ammontare complessivo del bilancio dello Stato.

Rispetto alla legislazione vigente, si determina con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio per il 2024 un incremento di 313,3 milioni di spesa in conto corrente e un decremento di 107 milioni di spesa in conto capitale.

In termini non già di competenza ma di **cassa**, il totale delle spese complessive è pari a:

31.112,7 milioni nel 2024;

29.890,1 milioni nel 2025;

29.458 milioni nel 2026.

Le previsioni di spesa del Ministero dell'interno per il 2024

L'**articolo 97, comma 1**, reca l'autorizzazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Si tratta dell'impegno e pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

I successivi **commi da 2 a 10** contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

In particolare, il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano **riassegnate** con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2024 dal Fondo di cui all'art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: cfr. cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio 13,81 milioni per il 2024, con una riduzione di 727.069 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

Il **comma 4** autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,06 milioni per il 2024, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 62,9 milioni per il 2024.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2024, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis*, d.lgs. n. 286/1998).

Il **comma 6** autorizza, per il 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, d.lgs. n. 286/1998).

Il **comma 7** autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2024 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come **lavoro straordinario** (*ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981*), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2023.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2024 dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e **razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari (per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

Infine si ricorda la previsione posta dall'**articolo 108, comma 5**, secondo cui le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

Analisi della spesa per Missioni e Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2024** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2023**.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2023, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna **missione/programma**.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

(*)	Missione/Programma	2023		2024	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BIL. LEGISL. VIGEN.	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)	870,5	949,9	877,9	874
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	870,5	949,9	877,9	874
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	15.346,2	15.464,5	15.965	15.175,2
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	38,8	39,5	38,9	38,6
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	74,9	76,1	77	76,6
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.232,4	15.348,8	14.849,1	15.059,9
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.581,2	9.928,1	9.349,7	9.102,2
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	8.375,7	8.701,5	8.193,8	7.986,8
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	489,1	489,1	471,8	468,9
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	716,3	737,4	684	646,4
4	Soccorso civile (8)	2.987,4	3.328,7	3.040,2	3.037,5
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	6,9	7	8,3	8,2
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.980,5	3.321,7	3.031,8	3.029,3
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.888,1	1.991,4	1.925,4	2.156,7
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.888,1	1.991,4	1.925,4	2.156,7
6	Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)	255,3	239,3	252,9	271,9
6.1	Indirizzo politico (32.2)	36	40,3	59,5	78,7
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	219,2	199	193,4	193,2

(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

STANZIAMENTI ISCRITTI NEGLI STATI DI PREVISIONE DI ALTRI MINISTERI DI INTERESSE DELLA 1A COMMISSIONE

Per quanto riguarda le competenze della 1a Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

La **Missione** reca uno **stanziamento** complessivo per il **2024** a legislazione vigente di **3.064,9 milioni** (egual valore per la competenza come per la cassa).

A partire dal 2017, la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il programma 1.1 relativo agli **Organi costituzionali**;
- il programma 1.3 relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.

L'incremento che vi si rileva riguarda la Presidenza del Consiglio (per 44, 2 milioni, per l'anno 2024).

(valori in milioni di euro)

	Missione/Programma	2023		2024	
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BIL. LEGISL. VIGENTE	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.080,2	3.292,7	3.020,6	3.064,9
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.749,6	1.749,6	1.752,6	1.752,6
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	1.330,6	1.543	1.268	1.312,2

Organi costituzionali

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.752,6 milioni** per il 2024. E per gli anni a seguire, 2025: 1.760,9 milioni; 2026: 1.767,3 milioni.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Organi costituzionali	2010-2012	2013	2014	dal 2015 al 2023	2024	2025	2026
Presidenza della Repubblica	228	228	228	224	224	230	235
Senato della Repubblica	526,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36	505,36
Camera dei deputati	982,8	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16	943,16

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104), nel 2024 essi non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2023.

Per la Corte costituzionale, per il triennio a venire lo stanziamento è così modulato dal disegno di legge in esame: 65 milioni per il 2024, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente; 67,8 milioni per il 2025; 69,2 milioni per il 2026.

Entro il programma 17.1 (Organi costituzionali), immutato risulta il capitolo 1999 (istituito nell'esercizio finanziario 2013), in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio (in

attuazione della legge n. 243 del 2012). Le somme destinategli sono pari a 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.

Per il CNEL lo stanziamento è di 7,1 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

Per la **Presidenza del Consiglio**, l'effetto del disegno di legge di bilancio porta ad uno stanziamento previsto in 1.312,2 milioni per il 2024 (con un incremento rispetto alla previsione a legislazione vigente pari a 44,2 milioni); 1.294,5 milioni per il 2025 (con un incremento di 66,1 milioni); 1.008 milioni per il 2026 (con un incremento di 96,2 milioni).

Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3. Essi sono ripartiti entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa, in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della 1a Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 ***Rapporti con le confessioni religiose*** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.076,9 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 (senza variazione rispetto alla previsione a legislazione vigente)⁴;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: *14.1. Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (v. *supra* l'articolo 40 dell'articolato del disegno di legge), gli interventi della 'legge Bacchelli), risorse per l'infanzia, per la lotta alle dipendenze, ed altro tra cui le seguenti azioni:
 - ✓ **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. **Fondo pari opportunità**), le cui previsioni di spesa nel bilancio risultano pari a 100,3 milioni per il 2024, con un incremento di 5,2 milioni rispetto alla legislazione vigente (e previsioni di 99,2 milioni nel 2025 come nel 2026). Quanto alle somme da destinare al **Fondo contro la violenza e**

⁴ Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

le discriminazioni di genere (cap.2016), ammontano a 1,9 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026;

- ✓ **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano - per il 2024 - pari a 873.511 euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a circa 2 milioni (senza che le sezioni del bilancio apportino rilevanti variazioni).

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad esempio nella missione *Ordine pubblico e sicurezza* (5), programma *Sicurezza democratica* (5.2) si segnala il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**⁵.

Tale capitolo nel bilancio a legislazione vigente espone una previsione di competenza di 1.033,5 milioni per il 2024 (con un decremento di 6,4 milioni rispetto alla previsione a legislazione vigente), e 1.048,5 milioni circa sia per il 2025 sia per il 2026.

Il capitolo 1672 reca invece appostamento per l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (istituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 82 del 2021), cui sono destinati 85,9 milioni nel 2024, 101,9 milioni sia nel 2025 sia nel 2026.

Nel programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si ricordano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.): il capitolo 2116 espone previsioni di competenza pari a 11,1 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, senza variazione rispetto alla proiezione a legislazione vigente (con una variazione rispetto alla legislazione vigente che equivale, per il 2024, a un decremento di 236.547 euro);

⁵ Cfr. la legge 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, ai sensi della quale il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, sentiti i responsabili Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA**: il capitolo 5217 espone previsioni di competenza pari a 21,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio (con decremento di 130.691 euro rispetto alla legislazione vigente);
- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680): 213,2 milioni per ciascun anno del triennio (con decremento di 3,6 milioni rispetto alla legislazione vigente);
- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707): 15,6 milioni per il 2024 (con decremento di 455.190 euro rispetto alla previsione a legislazione vigente) e 16,4 milioni per ciascun anno 2025 e 2026. Ed in tema di **digitalizzazione**, i capitoli 2011 e i capitoli 7485 (quest'ultimo con riferimento al Fondo complementare PNRR) concernono trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per lo sviluppo della piattaforma delle **notifiche digitali**, recanti il primo 1,9 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, il secondo 60,7 milioni per il 2024 (e 70 milioni per il 2025; 45 milioni per il 2026). Così, per il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, il capitolo 7032 reca 69 milioni per il 2024 (con decremento di 1 milione rispetto alla legislazione vigente); 48,7 milioni per il 2025 (con decremento di 1,3 milioni); 48,2 milioni per il 2026 (con decremento di 1,7 milioni). Per l'attuazione dell'Agenda digitale, i capitoli 2010 e 7035 recano rispettivamente 15,8 milioni per ciascun anno del triennio, e 2,6 milioni per il solo 2024. Il capitolo 7484 per lo **sviluppo delle piattaforme PAgoPA e l'AppIo** (sul Fondo complementare PNRR) apposta 50 milioni per il 2024, 40 milioni per il 2025, 10 milioni per il 2026, senza variazioni per la legislazione vigente.

Possono altresì ricordarsi:

- trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160, programma 1.10 "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici"), pari a 324,5 milioni per il 2024 (-2,9 milioni rispetto alla previsione a legislazione vigente); 329,3 milioni nel 2025 (-3,2 milioni); 329,8 milioni nel 2026 (-3,2 milioni);
- il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle **elezioni** e dall'attuazione dei **referendum** (cap. 3020) (nell'ambito della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 23.1, "Fondi da assegnare"): stanziamento pari a 300 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, senza variazione.

Altri programmi di spesa entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia, qui suscettibili di richiamo sono:

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 6 (Soccorso civile)* al programma **Protezione civile** (6.2), per il quale gli stanziamenti di competenza, ricordando qui solo il 2024, ammontano a 1,1 miliardi (con un incremento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per 495,3 milioni);

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 10 (Comunicazioni)* al programma **Sostegno al pluralismo dell'informazione** (10.2), la cui dotazione in termini di competenza per il 2024 ammonta a 251,5 milioni (con un decremento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di 68,3 milioni).

All'interno di tale Missione, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), che muta denominazione onde ricomprendere la componente digitale con l'articolo 62 del presente disegno di legge, reca i seguenti stanziamenti: 166,5 milioni per il 2024 (con un decremento di 65,5 milioni); 170,5 milioni per il 2025 (con un decremento di 65,5 milioni); 233,7 milioni per il 2026 (con un decremento di 5,5 milioni).

- gli stanziamenti dedicati entro la *Missione n. 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)* al programma **Garanzia dei diritti dei cittadini** (14.2) (converge qui la voce relativa alla riparazione per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile del giudice e violazione dei diritti umani), che per il 2024 ammontano a 147,2 milioni, od al programma **Tutela della privacy** (14.5), con 45,3 milioni per il 2024 (con un decremento di 2,3 milioni).

Si ricorda infine che sono espone nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, alla missione 2 (recante appunto quella dicitura).

Rifinanziamenti disposti con la Sezione II

Con la Sezione II del disegno di legge di bilancio possono effettuarsi **variazioni quantitative della legislazione vigente**, tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti.

Esse costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- ✓ rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad

autorizzazioni di spesa preesistenti (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità di un tempo);

- ✓ risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono espone in appositi allegati al deliberativo del disegno di legge di bilancio (A.S. n. 946 - Tomo III), per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.

Possono qui ricordarsi i seguenti **rifinanziamenti e riprogrammazioni, relativi al Ministero dell'interno:**

RIFINANZIAMENTI		2024	2025	2026	2027 ss
MINISTERO DELL'INTERNO					
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 683 p. 1 "UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE PER L'ANNO 2023" - (Cap-pg: 2699/1) - (Scad. Variazione 2024)	LV	-	-	-	-
	Rif.	21,8	-	-	-
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>					
L n. 189 del 2002 art. 38 "COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7351/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	31,8	16,8	13,4	84,9
	Rif.	20,0	30,0	50,0	50,0
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 683 "UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE PER L'ANNO 2023" - (Cap-pg: 2260/1) - (Scad. Variazione 2024)	LV	-	-	-	-
	Rif.	22,6			

RIPROGRAMMAZIONI		2024	2025	2026	2027 ss
MINISTERO DELL'INTERNO					
<i>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</i>					
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 59 "CONTRIBUTO INVESTIMENTI COMUNI PER ASILI NIDO" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2027)	LV	200,0	200,0	200,0	1.600,0
	Ripr.	-	-	200,0	-200,0
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					
L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE" - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2027)	LV	22,3	6,1	4,0	-
	Ripr.	-	-6,0	-	6,0
DL n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A "RISORSE IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO INTERNAZIONALE NONCHÉ PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI PER IL SETTORE MOTORIZZAZIONE, ARMAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI" - (Cap-pg: 7456/14) - (Scad. Variazione 2027)	LV	18,7	18,7	17,3	39,5
	Ripr.	-	-	-6,0	6,0
DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A "POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DELLA POLIZIA	LV	50,6	50,6	3,9	-
	Ripr.	-	-24,0	3,5	27,5

RIPROGRAMMAZIONI		2024	2025	2026	2027 ss
DI STATO" - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2027)					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7411/13) - (Scad. Variazione 2027)	LV	57,1	48,3	48,0	22,0
	Ripr.	-	-24,0	-3,5	27,5
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7411/9) - (Scad. Variazione 2028)	LV	80,6	17,1	10,2	78,5
	Ripr.	-50,0	-	-10,0	60,0
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2027)	LV	54,9	43,0	18,1	136,7
	Ripr.	-	-	-15,0	15,0
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2029)	LV	72,2	32,1	45,0	102,8
	Ripr.	-50,0	-9,1	-30,0	89,1
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7411/6) - (Scad. Variazione 2029)	LV	121,0	61,7	14,7	77,5
	Ripr.	-55,0	-50,0	-10,0	115,0
Soccorso civile					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2027)	LV	14,1	16,9	18,5	104,3
	Ripr.	-	-	-15,0	15,0
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7325/23 - 7325/27) - (Scad. Variazione 2028)	LV	49,7	48,5	52,1	299,6
	Ripr.	-	-15,8	-40,0	55,8
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2027)	LV	11,8	15,0	14,0	-
	Ripr.	-	-	-10,0	10,0
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7325/17) - (Scad. Variazione 2027)	LV	36,1	9,0	30,0	173,6
	Ripr.	-	-	-20,0	20,0